

Allegato "A" all'atto repertorio n. 15636/10.273

STATUTO

Articolo 1 - COSTITUZIONE E SEDE

È costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione denominata "Associazione SID - Società Italiana di Design" (declinata in inglese "SID - Society of Italian Design Association") avente natura giuridica di Ente del Terzo Settore, senza limitazione di durata. L'Associazione potrà far uso dell'acronimo "SID ETS". L'Associazione rifiuta ogni discriminazione politica, religiosa, ideologica, di razza o di sesso e non persegue scopi di lucro. L'Associazione ha sede e domicilio legale in Milano. L'Associazione assumerà nella propria denominazione la qualificazione di Ente del Terzo Settore (ETS) a seguito dell'iscrizione nel relativo Registro Unico Nazionale.

Articolo 2 - SCOPO

L'Associazione intende perseguire con metodo e continuità lo sviluppo, l'affermazione e la diffusione della cultura del design; il progresso degli studi e della ricerca nel campo del Design; la loro valorizzazione in ambito scientifico, formativo, accademico, sociale e civile; la condivisione e la diffusione degli esiti della ricerca, secondo i principi per l'accesso aperto alla conoscenza della Dichiarazione di Berlino del 22 ottobre 2003; il dibattito tra i cultori della disciplina.

	L'Associazione esercita in via prevalente l'attività di	
	interesse generale di cui all'articolo 5 lettere d), g), h),	
	i), k) del D.Lgs 117/2017, con lo scopo di perseguire i	
	seguenti fini:	
	promuovere le attività di studio e ricerca sul Design in	
	tutte le sue articolazioni, in ambito nazionale e	
	internazionale, anche favorendo forme di coordinamento tra	
	chi svolge ricerca, di base e applicata, presso centri	
	universitari, enti di ricerca e istituzioni pubbliche e	
	private;	
	collaborare con gli organismi, nazionali, europei ed extra	
	europei, preposti alla promozione, guida e finanziamento	
	della ricerca scientifica, di base e applicata;	
	dibattere i criteri per la definizione della qualità	
	scientifica della ricerca in Design in tutte le sue	
	articolazioni;	
	favorire, anche in collaborazione con organismi e	
	associazioni affini, i contatti fra la ricerca scientifica	
	nel campo del Design e la realtà sociale, professionale e	
	produttiva in ambito nazionale e internazionale, anche in	
	relazione alla cultura del Made in Italy;	
	approfondire la relazione tra la ricerca e la formazione nel	
	campo del Design, la sua definizione ed estensione come	
	disciplina, anche in rapporto con altri saperi complementari;	
	incentivare la diffusione e l'approfondimento della ricerca	

	di Design tramite pubblicazioni, organizzazione di workshop,	
	seminari e congressi, nonché la Conferenza annuale,	
	l'attribuzione di borse di studio a ricerche di propri	
	componenti, l'istituzione di premi diretti al progresso	
	della disciplina, valorizzando la pluralità di approcci	
	teorici e metodologici, oltre che delle pratiche	
	professionali, che caratterizzano il Design;	
	promuovere la costituzione di network scientifico-culturali,	
	in particolare incentivando forme di collaborazione con	
	altre Associazioni del Design, Enti, Istituzioni e Società	
	scientifiche.	
	L'Associazione può svolgere qualsiasi altra attività che	
	rientri tra gli scopi sociali, nonché tutte le attività	
	integrative, accessorie, sempre nel rispetto dei limiti	
	previsti dalla normativa del terzo settore.	
	Articolo 3 - SOCI E MEMBRI	
	I soci si distinguono in:	
	Effettivi;	
	Onorari;	
	I membri si distinguono in:	
	Sostenitori;	
	Aggregati.	
	Il numero dei soci e dei membri è illimitato. È esclusa la	
	trasmissibilità della qualifica di socio e di membro.	
	Le prestazioni fornite dai soci e dai membri sono gratuite,	

	tranne eventuali prestazioni occasionali per attività di	
	supporto segretariale o tecnico, che potranno essere	
	retribuite nei limiti dell'articolo 8 del CTS. Tali	
	contribuzioni non potranno mai essere erogate ai componenti	
	del Consiglio Direttivo.	
	Il rapporto associativo è su basi uniformi e democratiche.	
	Le modalità di iscrizione all'associazione sono definite nel	
	Regolamento Interno.	
	Possono essere soci effettivi : professori e ricercatori di	
	ruolo, anche a tempo determinato, del settore	
	scientifico-disciplinare del Design.	
	Possono essere soci onorari : esponenti del mondo culturale e	
	professionale, italiani e stranieri, che si siano	
	particolarmente distinti nell'ambito disciplinare del	
	Design.	
	Possono essere membri sostenitori : Istituti e Società	
	scientifiche, Enti pubblici o privati, Istituzioni e	
	Associazioni culturali e professionali, italiani e stranieri.	
	Possono essere membri aggregati : dottori e dottorandi di	
	ricerca in Design, assegnisti, borsisti, e contrattisti di	
	ricerca, docenti universitari a contratto in Design.	
	Possono essere membri aggregati anche persone che, pur non	
	appartenendo alle categorie precedenti, per la loro	
	formazione scientifica e tecnica, o per la loro esperienza	
	aziendale, o per la loro attività professionale rientrano	

tra i cultori delle discipline dell'area del Design.

Articolo 4 - DOVERI E DIRITTI DEI SOCI E DEI MEMBRI

È dovere dei soci e dei membri quello di apportare la propria esperienza nell'interesse generale della Associazione, garantendo una partecipazione e una collaborazione costanti, per il miglior raggiungimento dei fini della stessa. In caso di inosservanza da parte del socio e del membro delle disposizioni del presente Statuto e del Regolamento Interno, e, in generale, di tutte le obbligazioni inerenti alla qualifica di socio e di membro, questo, dopo aver esposto per iscritto le proprie ragioni, potrà essere sottoposto dal Consiglio Direttivo alla esclusione dall'Associazione.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci in regola con il pagamento della quota associativa stabilita dal Regolamento Interno per ogni categoria di socio. I soci ed i membri che non pagano la quota annuale entro il 28 febbraio di ogni anno decadono automaticamente dalla qualifica di socio e di membro. Il socio ed il membro decaduto per inadempienza può riacquisire la qualifica di socio o di membro dal momento in cui paga la sua quota annuale.

Ciascun socio e membro può dimettersi dall'Associazione con lettera raccomandata o PEC di dimissioni, indirizzata al Presidente. Le dimissioni avranno effetto dal giorno successivo alla ricezione della lettera e non potranno mai

comportare la restituzione delle quote annuali già versate.

Ogni socio ha diritto di consultare i libri sociali obbligatori a norma dell'articolo 15 del D.Lgs 117/2017, con un preavviso di 15 (quindici) giorni, all'organo amministrativo. Un consigliere ha il diritto di assistere alla predetta consultazione, che dovrà avvenire in orari e con modalità tali da non ostacolare le attività dell'Associazione.

Articolo 5 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

dalle quote versate dai soci e dai membri anche per partecipare ad iniziative come attività di studio, seminariali, formative e altre iniziative sui temi del Design;

dai contributi liberi offerti tanto dai soci e dai membri quanto da terzi;

da eventuali contributi liberamente offerti da Istituzioni ed Enti, pubblici o privati;

dalle eredità, legati e donazioni espressamente destinati all'Associazione.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 6 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale decorre dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il tesoriere provvede, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, alla redazione del rendiconto economico che viene analizzato dal Consiglio Direttivo che lo manda in approvazione all'Assemblea ordinaria dei soci entro la fine del mese di aprile.

Articolo 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

l'Assemblea dei soci;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente;

il Vicepresidente;

il Tesoriere;

il Segretario;

l'Organo di controllo.

Articolo 8 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci di cui all'articolo 3 (tre).

Il diritto di intervento in Assemblea nonché il diritto di voto spettano a tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa. Ogni socio ha diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria si riunisce una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, su convocazione del Presidente.

	L'Assemblea ordinaria delibera su:	
	le relazioni del Consiglio Direttivo sulle attività svolte e	
	da svolgere;	
	il rendiconto economico;	
	l'ammontare delle quote associative;	
	eventuali altre decisioni che il Consiglio Direttivo ritenga	
	di sottoporre all'Assemblea.	
	L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello	
	Statuto con la maggioranza del 50% più uno dei soci.	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica, o in caso	
	di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente o da altra	
	persona designata dall'Assemblea stessa.	
	Chi presiede la riunione designa un Segretario incaricato di	
	redigere il verbale della stessa. Il verbale di ogni	
	Assemblea deve essere firmato dal Presidente e dal	
	Segretario dell'Assemblea e conservato nel libro verbali	
	presso la sede legale dell'Associazione.	
	Articolo 9 - CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE E QUORUM	
	L'Assemblea è convocata dal Presidente, tramite e-mail	
	mediante avviso spedito a ciascun socio almeno trenta giorni	
	prima della data fissata per l'adunanza, da tenersi presso	
	la sede dell'Associazione, o in altro luogo del territorio	
	nazionale previsto nell'avviso di convocazione.	
	L'Assemblea si può tenere anche in modalità telematica.	
	L'Assemblea deve essere pure convocata qualora ne sia fatta	

richiesta scritta e motivata da almeno un decimo dei soci.

Solo in casi urgenti o di particolari necessità l'Assemblea

straordinaria può essere convocata con avviso inoltrato ai

soci sette giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Solo per le Assemblee in presenza sono ammesse deleghe

firmate per iscritto dagli assenti, in numero massimo di due

per ciascun socio. Le deleghe devono essere inviate non

oltre tre giorni prima dell'Assemblea al Segretario

dell'Associazione.

L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita

con la presenza, anche per delega, di almeno la metà più uno

dei soci e delibera a maggioranza dei presenti; in seconda

convocazione, che potrà tenersi anche nello stesso giorno

della prima, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero

dei soci presenti, anche per delega, e delibera a

maggioranza più uno dei presenti.

Spetta al Presidente della Associazione verificare, la

presenza dei soci nonché la regolarità delle deleghe e in

genere il diritto di partecipazione all'Assemblea.

Articolo 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è diretta da un Consiglio Direttivo

costituito da 9 (nove) componenti, eletti dall'Assemblea tra

i soci effettivi.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica 3

(tre) anni e restano in carica fino a che non siano eletti i

	loro successori. I componenti del Consiglio Direttivo	
	possono essere eletti per non più di due mandati consecutivi.	
	Nel caso in cui uno o più Consiglieri vengano meno a vario	
	titolo durante il loro mandato, il Consiglio Direttivo	
	provvede ad indire elezioni suppletive per sostituire il	
	componente venuto meno, come previsto dal regolamento	
	interno dell'Associazione.	
	Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta	
	che ne ravveda l'opportunità ovvero su richiesta di un terzo	
	dei suoi componenti, con mezzi telematici idonei inviati ai	
	Consiglieri almeno sette giorni prima della data fissata per	
	la riunione.	
	Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo,	
	senza diritto di voto e in forma temporanea, anche altri	
	soggetti, su invito del Consiglio Direttivo.	
	Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza	
	della maggioranza dei Consiglieri in carica e il voto	
	favorevole della metà più uno dei presenti. In caso di	
	parità il voto del Presidente vale doppio.	
	Articolo 11 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO	
	Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo	
	dell'Associazione e, in particolare:	
	esegue le deliberazioni dell'Assemblea;	
	promuove dirige e svolge l'attività gestoria, sia ordinaria	
	che straordinaria, dell'Associazione;	

	designa comitati scientifici e/o tecnici o singoli	
	consulenti per la realizzazione di specifici progetti	
	approvati dall'Assemblea, determinandone funzioni, natura e	
	durata dell'incarico; questi potranno partecipare alle	
	riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.	
	Valuterà la possibilità di conferire, o meno, anche ai soci	
	e membri, incarichi e/o collaborazioni occasionali, che	
	potrebbero o meno essere a titolo gratuito, comunque nei	
	limiti dell'articolo 8 del CTS;	
	nomina referenti per specifiche attività associative;	
	propone l'ammontare delle quote associative;	
	provvede all'ammissione e all'esclusione dei soci;	
	nomina il Tesoriere tra i componenti del Consiglio Direttivo;	
	nomina il Segretario;	
	redige il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione	
	da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea ordinaria.	
	Entro il mese di marzo di ogni anno il Consiglio Direttivo	
	elabora una relazione sull'attività scientifica svolta	
	dall'Associazione nell'anno precedente e la trasmette al	
	Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e	
	Tecnologica, al Ministero BB.CC.AA e al Ministero dello	
	Sviluppo economico e ad altri soggetti istituzionali le cui	
	attività siano coerenti con le proprie.	
	Il Consiglio Direttivo può delegare le proprie attribuzioni	
	a singoli Consiglieri da esercitarsi in via disgiunta o	

congiunta, a seconda di quanto deliberato in sede di nomina.

Esso può conferire anche procure speciali o generiche a terzi.

Articolo 12 - PRESIDENTE

La rappresentanza dell'Associazione spetta al Presidente dell'Associazione che sarà eletto dall'Assemblea, tra i soci effettivi.

Il Presidente presiede sia il Consiglio Direttivo che l'Assemblea dei soci, dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta. I compiti del Presidente sono:

convocare e presiedere le adunanze del Consiglio Direttivo;

preparare e illustrare le relazioni annuali sull'attività dell'Associazione;

promuovere attività di studio e di ricerca concernenti l'attuazione dei fini sociali, stipulando convenzioni con Istituzioni, statali e non, e con altri Enti nazionali e internazionali;

assumere la responsabilità scientifica di eventuali pubblicazioni dell'Associazione, in versione a stampa e/o digitale, nel rispetto della normativa vigente;

controllare l'esecuzione delle delibere assembleari e del Consiglio Direttivo;

firmare gli atti dell'Associazione, in esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo il Presidente

è sostituito dal Vicepresidente.

Articolo 13 - VICE PRESIDENTE

Il Vicepresidente è nominato dal Presidente, secondo i criteri meglio specificati nel Regolamento Interno dell'Associazione. Al Vicepresidente competono le funzioni del Presidente, in caso di impedimento dello stesso.

Articolo 14 - SEGRETARIO

Il Segretario è presente alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee. Collabora con il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere nel redigere e archiviare i verbali delle Assemblee presso la sede legale dell'Associazione; firma, insieme al Presidente, i verbali dell'Associazione; esercita ogni funzione conferitagli dal Presidente.

Articolo 15 - TESORIERE

Il Tesoriere è presente alle riunioni del Consiglio Direttivo ed è un componente dello stesso; cura gli atti amministrativi contabili e predispone i bilanci dell'Associazione; ha la responsabilità della cassa dell'Associazione; archivia i libri contabili e gli altri eventualmente richiesti da norme di Legge presso la sede legale dell'Associazione; predispone i bilanci preventivi e consuntivi dell'Associazione da sottoporre al Consiglio Direttivo.

Articolo 16 - ORGANO DI CONTROLLO

L'Assemblea ordinaria può nominare l'Organo di controllo, anche monocratico. Almeno un componente, o l'unico nominato, nell'Organo di controllo deve essere un revisore legale iscritto al relativo registro. Nel caso di Organo di controllo collegiale, esso è composto da tre componenti effettivi di cui uno con funzione di Presidente, e due Supplenti. L'Organo di controllo dura in carica per il tempo corrispondente al mandato del Consiglio Direttivo, e comunque fino all'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio, ed è rieleggibile.

L'Organo di controllo:

vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza degli scopi dell'Associazione;

attesta, con apposita relazione scritta e firmata, qualora redatto ai sensi dell'art. 14 D. Lgs. 117/2017, che il rendiconto economico sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di legge, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito interamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

	Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi	
	momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e a	
	tal fine può chiedere, al Presidente e al Tesoriere	
	dell'Associazione, notizie sull'andamento delle operazioni	
	sociali o su determinati affari.	
	Ai componenti dell'Organo di controllo spetta, oltre al	
	rimborso delle spese, debitamente documentate, eventualmente	
	occasionate dalla carica, un compenso determinato dal	
	Consiglio Direttivo, nei limiti dell'articolo 12 del CTS.	
	Delle riunioni dell'Organo di controllo viene redatto	
	verbale da trascriversi nel libro verbali. I componenti	
	dell'Organo di controllo possono assistere alle riunioni del	
	Consiglio Direttivo. L'Organo di Controllo è nominato	
	dall'Assemblea ordinaria nei casi previsti dall'art. 30 e 31	
	del D.lgs. 117/2017.	
	Articolo 17 - REGOLAMENTO INTERNO DELL'ASSOCIAZIONE	
	Il Regolamento Interno, che fissa le norme di gestione	
	dell'Associazione non previste dal presente Statuto, è	
	preparato dal Consiglio Direttivo e da esso sottoposto	
	all'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci.	
	Articolo 18 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE	
	In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo	
	è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui	
	all'articolo 45, comma 1 del CTS, e salva diversa	
	destinazione imposta dalla legge, secondo quanto deliberato	

dall'Assemblea che nomina il Liquidatore su proposta del

Consiglio Direttivo ad altri enti del Terzo settore o, in

mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la

devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di

almeno tre quarti dei soci.

Articolo 19 - VARIE ED EVENTUALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le

norme di Legge vigenti in materia.

F.to: Marta Renieri notaio (sigillo)